



Tribunale Ordinario di Brescia

Presidenza

(Prospetto di organizzazione del lavoro per la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione - Misure in tema di "Prevenzione coronavirus" - Periodo compreso tra il 16 aprile e l'11 maggio 2020)

Il Presidente del Tribunale

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2020 (pratica 186/VV/2020) – *Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti;*

Considerato che – alla stregua di detta delibera – *occorre realizzare anche negli uffici giudiziari un equo bilanciamento tra il lavoro nei presidi per attività essenziali, l'utilizzo del lavoro agile (da remoto o valorizzando altre forme di flessibilità) come modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria, e la gestione delle ferie;*

Rilevato che, a tal fine, si invitano i dirigenti degli uffici, ove gli organici ovvero le situazioni specifiche dei singoli uffici lo suggeriscano o lo impongano:

- a) a predisporre, per il periodo antecedente al 15 aprile 2020 ed eventualmente anche per quello successivo, i turni dei magistrati destinati a garantire (prevalentemente da remoto) le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, nonché i turni di reperibilità (es. Gip, Procura, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.) e le necessarie sostituzioni, eventualmente anche in deroga alle destinazioni tabellari attualmente in essere¹;*

¹ L'adozione di tali provvedimenti dovrà avvenire secondo la seguente procedura, evidentemente semplificata avuto riguardo alle circostanze contingenti:

- i dirigenti dei singoli uffici elaborano i prospetti di organizzazione del lavoro, fissando i turni predetti, previa consultazione, anche in forme telematiche, con i magistrati, assicurando un'equa rotazione tra tutti i magistrati e, ove possibile, la presenza per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni o materie;
- i prospetti adottati sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti al parere del Consiglio giudiziario che dovrà intervenire, al più tardi, entro il termine di 20 giorni a decorrere dalla cessazione della sospensione dei termini di cui all'art. 103, comma 1 del D.L. 18/2020 (ovvero, salvo ulteriori proroghe, dopo il 15 aprile 2020).

Tale norma così statuisce in materia di "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza": "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente,



b) a prevedere che i magistrati non impegnati nei turni (come titolari o supplenti), se non in ferie, sono comunque in servizio e saranno impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell'eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione o, ancora, nell'attività di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura; la programmazione dell'attività da svolgere anche da remoto potrà essere organizzata tramite i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti ove presenti.

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 17 marzo 2020);

Visto, altresì, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che - nell'ambito delle disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali - ha confermato una generale proroga della sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio, prevedendo all'art. 36 (*Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare*) che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 22 marzo 2020, recanti misure per il contenimento e per il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Viste le linee guida adottate dai Capi degli Uffici e dai Dirigenti amministrativi degli UU.GG. di Brescia nonché i provvedimenti di questo Ufficio giudiziario - a partire dal decreto n. 5/2020 in data 24 febbraio 2020 - con i quali sono state adottate una serie di misure organizzative in relazione alla nota situazione sanitaria del territorio lombardo, prima, e nazionale, poi;

Considerato che tutti i richiamati provvedimenti normativi e regolamentari evidenziano la necessità di:

- limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche *inter* e *infra* territoriali ai casi strettamente necessari;
- mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- evitare lo spostamento da una località all'altra del territorio nazionale, in termini di divieto, se non nei casi eccezionali di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) dello stesso DPCM 22 marzo 2020;

Richiamati i precedenti provvedimenti organizzativi riguardanti la limitazione dell'accesso del pubblico al Tribunale, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici e la costituzione di presidi di magistrati e di personale amministrativo per garantire - per quanto possibile - la continuità e l'efficienza delle attività essenziali e urgenti del servizio Giustizia;

i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.

Sentiti i Giudici della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione nonché la Dirigente amministrativa;

A parziale integrazione delle disposizioni già impartite con provvedimenti 11 e 19 marzo u.s., in relazione al periodo cd. cuscinetto 9 marzo / 15 aprile 2020, nonché delle disposizioni di cui al decreto presidenziale n. 22/2020 in data 30 marzo 2020, così

DISPONE

(Periodo compreso tra il 16 aprile e l'11 maggio 2020)

Preliminarmente si richiama il combinato disposto degli art. 83 comma 3 D.L. n. 18/2020 e 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, con l'avvertenza che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del D.L. n. 18/2020 - introducenti il generalizzato differimento d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari - non operano allorché *“ [...] i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda”*, nei *“ [...] procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione”*.

Le istanze comunque afferenti misure di prevenzione sono quotidianamente esaminate dal Presidente del Tribunale o, in caso di suo impedimento od impossibilità, dal Presidente vicario dott. Giovanni Pagliuca, parimenti presente in ufficio, in quanto presidente della sezione Terza penale e del Riesame (per intibili ragioni, non lambita dalle evocate disposizioni in tema di differimento e sospensione).

Le assegnazioni sono effettuate secondo i criteri previsti dal progetto tabellare vigente.

Nella ipotesi i cui i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, l'udienza di trattazione delle procedure di competenza del Tribunale della Prevenzione continua ad essere celebrata, nel rispetto della normativa d'urgenza in vigore, nella giornata di venerdì, tenuto conto della perdurante disponibilità manifestata da parte di tutti i giudici coassegnati a detta Sezione (dottori Angelina Baldissera, Christian Colombo e Stefano Franchioni).

I collegi sono presieduti dal Presidente del Tribunale e dal Presidente di Sezione, dott. Giovanni Pagliuca, come da tabella.

DICHIARA

La immediata efficacia – siccome immediatamente esecutivo – del prospetto come sopra adottato.

DISPONE

altresì, la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, sia per il parere del Consiglio giudiziario, sia per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici giudicanti del Distretto;

- al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello, sede, anche per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici requirenti del Distretto;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- ai Signori presidenti, magistrati coordinatori di sezione e giudici, togati e onorari, assegnati a questo Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari;
- al Signor Questore di Brescia;
- al Signor Avvocato Distrettuale dello Stato – Brescia;
- al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- Alle OO.SS., alle RSU in sede nonché a tutto il personale amministrativo.

DISPONE

infine, la pubblicazione del provvedimento sul *sito web* del Tribunale e l'affissione (per intero o per estratto) nelle bacheche delle cancellerie nonché la sua trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura (settima-emergenzacovid@cosmag.it).

Brescia, 14 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio Masia', with a long, sweeping flourish extending to the right.